

Disposizioni in materia di minori non accompagnati (art. 2)

L'**articolo 2** introduce modifiche di disposizioni sui **minori stranieri non accompagnati**: in particolare, in un'ottica di razionalizzazione del sistema, vengono concentrate tutte le fasi procedurali giurisdizionali relative ai minori stranieri non accompagnati presso uno stesso giudice, individuato nel **tribunale per i minorenni**.

In proposito, si ricorda che nel corso dell'attuale legislatura il quadro normativo in materia di minori stranieri è stato arricchito di numerose disposizioni di rango legislativo.

Specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minori non accompagnati sono state introdotte dal [D.Lgs. n. 142/2015](#), con cui è stata recepita la [direttiva 2013/33/UE](#) relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo (c.d. direttiva accoglienza). Il decreto ridisegna il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, prevedendo disposizioni vertenti in particolare sull'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori non accompagnati (si cfr. art. 18, 19, 19-bis e 21 del [D.Lgs. n. 142/2015](#)).

Tali disposizioni sono state in parte modificate ed implementate dalla successiva [legge n. 47 del 2017](#) che, a completamento del quadro normativo esistente, contiene disposizioni volte a rafforzare le tutele dei minori non accompagnati garantite dall'ordinamento (identificazione e accertamento dell'età; sistema di accoglienza integrato; sistema informativo nazionale e cartella sociale; indagini familiari e rimpatri volontari assistiti; tutori volontari e affido familiare; tutele in materia di istruzione e salute; c.d. prosieguo amministrativo fino ai 21 anni) ed a garantirne uniformità di applicazione sul territorio nazionale.

In primo luogo, lo schema di decreto modifica l'[articolo 19, comma 5, del D.Lgs. n. 142/2015](#), che attualmente richiede all'autorità di pubblica sicurezza di dare **immediata comunicazione della presenza di un minore** straniero non accompagnato:

- al **giudice tutelare** per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
- al Procuratore della Repubblica presso il **Tribunale per i minorenni** e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte;
- al **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.

Con la proposta di riformulazione della disposizione, contenuta nell'articolo in esame, si sposta **dal giudice tutelare al tribunale per i minorenni** anche la **competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore (art. 2, comma 1, lett. a)**.

Tale modifica intende evitare, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, l'attivazione di un doppio binario giurisdizionale – ossia giudice tutelare e giudice minorile – che può determinare interferenze e sovrapposizioni di fatto tra i distinti procedimenti, nonché un'inutile complicazione amministrativa per l'autorità di pubblica sicurezza (doppia comunicazione) e un aggravio amministrativo per le cancellerie dei tribunali.

Quanto alla scelta di trasferire dal giudice tutelare a quello minorile la competenza sulla tutela del minore non accompagnato, si consideri anche che la recente legge n. 47/2017, per favorire e promuovere gli istituti di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono (tutela e affidamento), assegna agli enti locali il compito di sensibilizzare e formare affidatari per accogliere i minori, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza; nonché prevede l'istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di elenchi di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato (artt. 7 e 11). In particolare, si prevede che i tutori siano selezionati da ciascun tribunale minorile e che siano stipulati protocolli d'intesa tra tribunale e garante regionale per l'infanzia per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari.

L'unificazione presso il tribunale minorile di tutte le competenze tutelari risponde anche all'esigenza di superare le criticità emerse in sede europea circa l'eccessiva durata dei tempi di apertura delle tutele e la scarsità del numero dei tutori (si veda al riguardo, la procedura di infrazione n. 2014/2171, ancora pendente - v. paragrafo *Procedure di contenzioso*).

La relazione sull'impatto della regolamentazione che accompagna il provvedimento in esame sottolinea in proposito i dati del monitoraggio effettuato dal Ministero della giustizia, che rilevano come i tempi per l'apertura della tutela e la nomina del tutore siano significativamente più brevi

Competenza sulla tutela del minore straniero